



*Provincia di Avellino*

## **Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Determinazione N. 1070 del 17/06/2020**

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DEL COMUNE DI TEORA CON IMPIANTO (DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE) SITO IN TEORA (AV) ALLA LOCALITÀ FIUMICELLO SNC – FG. 01, P.LLE 434 - 439. ADOZIONE AUA**

### **Il funzionario di P.O. con delega di funzioni**

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.*

**Visto** altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

**Visto** il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

**Visto** il comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 per il quale *qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.*

**Dato atto che:**

- con PEC del 03/06/2020, acquisita al protocollo di questo Ente in data 04/06/2020 con il n° 13973, il SUAP del Comune di Teora inoltrava istanza di AUA prodotta dallo stesso **Comune di TEORA**, finalizzata all'ottenimento di: - **a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Nuova)**, per l'insediamento di cui all'oggetto, a cui è stato assegnato il n° **724** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con propria nota n. 3124 del 27/05/2020, il Comune di Teora esprimeva *Parere Favorevole con prescrizioni, per lo scarico delle acque reflue depurate in corpo idrico superficiale, ovvero nel Fiume Ofanto (vedi Allegato 1)*;
- con nota di riscontro n. 14240 del 08/06/2020, inviata a mezzo PEC, questo Servizio, verificata la documentazione allegata, invitava il Comune di Teora ad esprimere il parere di propria competenza per la conformità edilizio-urbanistica dell'impianto;
- con successiva PEC del 09/06/2020, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/06/2020 con il n° 14444, il SUAP del Comune di Teora trasmetteva *Certificazione di conformità edilizio-urbanistica dell'impianto, espressa dal Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Teora con propria nota prot. n. 3385 del 09/06/2020 (vedi Allegato 2).*

**Considerato che:**

- l'istanza del **Comune di TEORA** è risultata corredata, oltre a quanto già citato e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
  - Istanza di AUA e relative schede;
  - Comunicazione avvio procedimento;

- Copia documento di riconoscimento del sindaco pro tempore;
- Copia documento di riconoscimento del tecnico incaricato;
- Relazione tecnica;
- Copia Determina di affidamento e gestione impianto;
- Copia contratto di gestione impianto;
- Rapporti di prova analisi acque;
- Regolamento Comunale n. 31 del 22/12/2018, per la disciplina degli scarichi di acque reflue non servite da pubblica fognatura;
- Inquadramento territoriale;
- Planimetria catastale con indicazione del percorso delle acque;
- Planimetria di dettaglio impianto di depurazione.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 1074 del 21/05/2019 con cui sono state delegate all'ing. Massimiliano Roca le competenze di cui al vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale, per le attività ivi elencate.

**Richiamato** il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

**Ritenuto** tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

## DETERMINA

**A)** di adottare a favore del **COMUNE DI TEORA**, P.IVA 82004170641, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'impianto (*Depurazione acque reflue urbane*) sito in Teora (AV) alla Località Fiumicello snc - fg. 01, p.lle 434 - 439.

**la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:**

**1) con riferimento alla normativa in materia di scarichi:**

**SI AUTORIZZA** il Comune di **TEORA** a scaricare le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, in corpo idrico superficiale (*Fiume Ofanto*), secondo i parametri di legge vigenti (**tabelle 1 e 3 - colonna acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., colonna acque superficiali**) e nel pieno rispetto del parere favorevole espresso dal Comune di Teora con nota n. 3124 del 27/05/2020 (*vedi Allegato 1*), Ente competente allo scarico in corpo idrico superficiale e su suolo ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L.R. 04/2011. Il tutto nel rispetto della documentazione tecnica agli atti ed, in particolare, della relazione tecnica (*vedi Allegato 3*) e della planimetrie impianto (*vedi Allegato 4*), allegate all'istanza di AUA e oggetto di valutazione del Comune di Teora.

### **SI PRESCRIVE E SI RICORDA che per lo scarico in corpo idrico superficiale:**

- L'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari del Comune, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- occorre garantire allo scarico il rispetto dei parametri previsti dalla **tabelle 1 e 3 (colonna acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.;**
- è fatto assoluto divieto di utilizzare detto scarico nel *Fiume Ofanto*, per smaltire altre tipologie di reflui anche nel caso di problemi al sistema fognario;
- i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è necessario garantire la corretta manutenzione di tutta la rete di raccolta e scarico delle acque anche meteoriche mediante periodica pulizia di tubazioni, caditoie e canalette di raccolta, nonché del sistema di trattamento finale;
- il Comune di Teora dovrà provvedere agli autocontrolli sullo scarico in corpo idrico superficiale con **cadenza come prevista dal regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiali approvato con delibera di C.C. n° 31 del 22/12/2018**, conservando i risultati in appositi registri che dovranno essere conservati in azienda e messi a disposizione delle autorità deputate al controllo. In caso di criticità dovranno essere immediatamente avvisati questa Provincia, il Comune di Teora e l'ARPAC Dipartimento di Avellino provvedendo a chiudere ad horas lo scarico per gli approfondimenti e le verifiche del caso;
  - che qualora il corpo idrico ricettore (*Fiume Ofanto*) sia eventualmente caratterizzato da un alveo con regime legato esclusivamente alle precipitazioni, tale da determinare una mancanza di regolare deflusso per un periodo maggiore di 120 giorni/anno, i limiti da rispettare allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono quelli di cui alla **Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. lgs. 152/2006** e succ. mod. e int. (scarico su suolo);
  - che qualora venisse a cambiare lo scenario in merito alla tipologia di reflui trattati dall'impianto di depurazione (e quindi la Tabella di riferimento di cui al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. per i limiti allo scarico) il soggetto autorizzato dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Provincia;
  - che, qualora non ci fosse, dovrà essere installato un **misuratore di portata** in uscita all'impianto al fine di misurare i quantitativi giornalieri sversati nel corpo idrico ricettore, nel rispetto della potenzialità dell'impianto di depurazione; tali valori dovranno essere comunicati con cadenza annuale a questa Provincia;
  - che i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - che devono essere rispettate tutte le norme e cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica;
  - che debbono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo ricettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all'ambiente in genere;
  - che deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su corpo idrico superficiale delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., come previsto dall'art. 103 c. 3;
  - che per il parametro Escherichia coli deve essere rispettato, per lo scarico, il limite di 5.000

UFC/100 ml fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L. R. 04/2011. Il trattamento di disinfezione, da utilizzare secondo le previsioni della normativa tecnica vigente (allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), non dovrà essere tale da determinare la compromissione dell'uso previsto delle acque;

- che lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
- che tutti gli organi costituenti l'impianto di depurazione devono altresì essere resi accessibili per il controllo da parte dell'autorità competente;
- che ogni danno che verrà arrecato al corpo idrico superficiale, in relazione allo scarico autorizzato, sarà a carico del Soggetto autorizzato;
- che le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque di scarico devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza, garantendo fra l'altro la periodica asportazione di grigliato, fanghi, sabbie ed oli che dovranno essere gestiti e smaltiti nella piena osservanza del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di disporre sempre di un'adeguata dotazione di componenti di ricambio, in maniera tale da provvedere con immediatezza alla manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature in servizio;
- di effettuare una periodica e programmata manutenzione delle apparecchiature, oltre che agli interventi di manutenzione straordinaria e riportare i dati su apposito registro di manutenzione dell'impianto;
- che l'area circostante al punto di immissione nel corpo idrico superficiale, per un raggio di 3 metri dallo stesso, dovrà essere mantenuta in uno stato tale da garantire e facilitare l'accesso ai luoghi per eventuali controlli da parte delle autorità preposte evitando la crescita spontanea di essenze erbacee ed arboree non protette;
- che al fine di monitorare e controllare la sedimentabilità del fango, dovranno essere effettuate periodiche analisi del suo indice di volume (**SludgeVolumeIndex**), attraverso la valutazione del volume di fango sedimentato dopo 30 minuti in un cilindro di vetro graduato. La conoscenza dello SVI è importante, in quanto potrà permettere di agire per tempo sul processo di depurazione, qualora si registrassero valori superiori a 150 – 200 ml/g che sono caratteristici di un fango attivo in fase di sedimentazione affetto da fenomeno di bulking (e quindi con scarsa sedimentabilità, fenomeno che preferenzialmente si registra in impianti a basso carico).
- di controllare periodicamente **l'ossigeno disciolto** e la temperatura del fango in miscela aerata, essendo questi altri due parametri che segnano l'insorgere del fenomeno di bulking filamentoso: in particolare, valori di ossigeno disciolto inferiori a 0,8 mg/l presuppongono una **maggiore facilità di formazione di batteri di tipo filamentoso** (tale limite aumenta ad aumentare dell'età del fango). Un basso tenore di ossigeno è anche segno di **formazione di idrogeno solforato** che viene usato da alcuni tipi di batteri filamentosi che ne traggono energia ossidandolo a ione solfato (provocando fenomeni di odore sgradevole).
- Di prestare anche attenzione al parametro **dell'età del fango e dal ricircolo del fango in miscela aerata**: il ricircolo (dell'età del fango che da esso dipende), dovrà essere gestito sempre al meglio, anche e soprattutto in funzione delle periodiche valutazioni dello SVI, dell'ossigeno disciolto e delle analisi dei principali parametri inquinanti e di processo (da effettuare, queste ultime, con cadenza mensile) garantendo, così, una migliore sedimentabilità e stabilizzazione del fango stesso. Il continuo aggiornamento della gestione del fango in miscela aerata potrà servire anche per eliminare l'eventuale insorgere di **formazione di schiume di origine biologica** e consentirà, comunque, in generale, di avere una migliore e più **facile gestione continua** dell'impianto stesso nella sua interezza.
- di tenere sempre in perfetta efficienza l'apparato di dosaggio dell'ipoclorito di sodio e

**verificare con continuità la presenza di cloro attivo residuo nel refluo in uscita**

in modo tale che la sua concentrazione venga sempre mantenuta nei limiti prescritti;

- di consentire l'effettuazione di almeno una verifica annuale da parte delle Autorità preposte al controllo sugli scarichi in corpo idrico superficiale;
- in caso di inosservanza si procederà secondo la normativa vigente e a norma del regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e/o su suolo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/12/2018;
- il soggetto autorizzato dovrà produrre, se prevista, polizza fideiussoria in corso di validità per l'importo previsto dal regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo;
- entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico provvederà, se previsto, a versare l'importo annuale dovuto secondo modalità che saranno indicate dal Comune di Teora competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R. 4/2011;

**L'ARPAC Dipartimento di Avellino, vorrà effettuare un controllo sulla qualità dello scarico entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dandone notizia a tutti gli Enti interessati.**

**B) di definire quanto segue:**

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

**C) di precisare ulteriormente, che:**

- il **COMUNE DI TEORA** è obbligato a comunicare al Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso

giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- **tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;**
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- il **COMUNE DI TEORA**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- il **COMUNE DI TEORA** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- **SI RICHIAMA il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n° 9/2020 (vedi Allegato 5) circa la gestione dei fanghi della depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2**, che fornisce utili indicazioni in ordine alla gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi di depurazione, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente in atto;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.

**D) si precisa, ancora, che:**

- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Teora, per il rilascio del titolo abilitativo allo stesso Comune nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.  
Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

	Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
<b>E)</b>	<p><b>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ all'<b>U.T.C.</b> del Comune di Teora,</li> <li>➤ all'<b>A.R.P.A.C.</b> - Dipartimento Provinciale di Avellino.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>di attestare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;</li> </ul> <p>che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento GDPR 679/2016.</p>
<b>F)</b>	<p><b>di dare atto che</b> tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° <b>724</b> dell'archivio AUA del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale di questo Ente.</p>